

## PATRIMONIO E TRUST

---

### *Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – III° parte*

di Sergio Pellegrino

Proseguendo l'analisi delle **possibili obiezioni sull'opportunità di istituire un trust**, una questione sempre ricorrente è quella relativa al fatto che ci sono **moltissime pronunce giurisprudenziali in materia** e ciò dimostrerebbe come, facendo un *trust*, si rischi di **finire nel "mirino" dell'Agenzia delle Entrate** piuttosto che di **qualche giudice**.

Partiamo dal **fatto incontrovertibile**: è effettivamente vero che sono **tantissime le sentenze che hanno ad oggetto trusts** ed è altrettanto vero che la più parte di queste **"smontino" i trusts che giudicano**, con conseguenze nefaste per chi li ha istituiti, che possono toccare, a seconda dei casi, la sfera **tributaria, civile** e, in alcuni frangenti, quella **penale**.

Ma siamo sicuri che questo sia un **fattore negativo**?

Una **vasta produzione giurisprudenziale** dimostra, innanzitutto, che ci troviamo al cospetto di un **istituto giuridico "vivo"**, che viene utilizzato effettivamente e diffusamente da parte degli operatori.

Non altrettanto può dirsi, per fare soltanto un esempio, per gli **atti di destinazione** o per i **patrimoni destinati ad uno specifico affare**: le pronunce non ci sono (o sono comunque pochissime), e non perché questi siano strumenti giuridici che "funzionano" meglio, ma semplicemente perché sono **scarsamente usati nella pratica**.

Nel contempo, questa grande "attenzione" da parte dei giudici evidenzia come il sistema sia in grado di produrre quegli **anticorpi necessari** per contrastare un **utilizzo distorto dell'istituto**: questo aspetto rappresenta una **garanzia** per chi si comporta correttamente nell'istituire il proprio *trust*, così come per il terzo che si viene ad interfacciare con i *trusts* istituiti da altri.

È evidente infatti che, anche l'**istituto giuridico più "nobile"**, se asservito a finalità fraudolente, **perde la propria meritevolezza** e diventa strumento utilizzato **non per affermare i propri diritti**, ma per **pregiudicare quelli altrui**: in questi casi il sistema giudiziario deve intervenire per **censurare** questi comportamenti e, sanzionandoli, difende non solo l'**interesse particolare** e quello **collettivo**, ma anche **lo stesso istituto giuridico** dalle distorsioni che ne rischiano di **minare la credibilità**.

Va detto però che se ci si soffermasse sulla **lettura delle sentenze**, anziché limitarsi ai **titoli degli articoli** che magari le commentano e sintetizzano in modo (talora) impreciso, si appurerebbe facilmente come ad essere **censurato da parte dei giudici** non è, evidentemente, il

**ricorso al *trust* in sé**, quanto il tentativo posto in essere di **sottrarsi ad obbligazioni nei confronti dei creditori piuttosto che dell'erario o dei propri legittimari**.

**Non è dunque il *trust* il problema**, ma l'**illegittimo obiettivo** che si è perseguito ricorrendo ad esso, tant'è che **qualsiasi cosa si fosse fatta, e qualsiasi istituto si fosse utilizzato in alternativa, il giudizio finale non sarebbe evidentemente cambiato**.

Se il cliente, dunque, giustamente si preoccupa di quale possa essere la **percezione** del “resto del mondo” (amministrazione finanziaria *in primis*) del *trust* che è intenzionato a istituire, gli va spiegato come questa sia strettamente dipendente dal **modo in cui intende strutturare il *trust*** e da quelle che sono le **finalità che realmente persegue**.

Il cliente deve **comprendere la filosofia e le logiche dell'istituto e rispettarle**: altrimenti, se così non è, meglio lasciar perdere e non fare nulla.



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >